

Le ‘dichiarazioni di esistenza’ del debito tributario e riparto di giurisdizioni

ABSTRACT: A completamento del graduale percorso evolutivo in senso ‘giurisdizionale’ delle Commissioni, si deve all’attuale formulazione dell’art. 2 del D.Lgs. 546/1992 l’investitura di un giudice speciale per materia, il cui ambito di intervento non è più limitato ad alcune controversie tributarie soltanto, su tributi specificamente individuati dal legislatore, ma alla generalità delle controversie tributarie, pur nel rispetto dei limiti posti dalla stessa norma e dai successivi artt. 10 e 19 del decreto.

Malgrado il chiaro *favor*, normativo e soprattutto giurisprudenziale, di deciso ampliamento della giurisdizione tributaria, non sono tuttavia svanite esitazioni e incertezze nel tracciare le linee di confine tra la giurisdizione tributaria e le altre, in particolare con quella del giudice ordinario, complici, soprattutto, talune interpretazioni non sempre coerenti con la normativa vigente.

È proprio in considerazione e a dimostrazione di queste premesse che può essere esaminata un’ipotesi specifica, quella delle controversie sui crediti del contribuente riconosciuti dall’Amministrazione finanziaria, oggetto di alcune significative pronunce della Corte di cassazione, nelle quali i Giudici hanno affermato che l’intervenuta dichiarazione di riconoscimento del debito nei confronti del privato – *si che non residuino questioni circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o le procedure con le quali lo stesso deve essere effettuato* (così, *ex multis*, Cass., sez. un., n. 2005 del 18120) – determina l’esclusione della giurisdizione tributaria nelle eventuali controversie successivamente insorte, con conseguente loro devoluzione alla cognizione del giudice ordinario.

Prendendo spunto dalle prospettive d’analisi previste dal convegno, si propone dunque un intervento che provi a indagare le implicazioni derivanti da tale soluzione giurisprudenziale in rapporto al tema della effettività della tutela, sulla base anche di un confronto con la diversa impostazione (in favore della giurisdizione speciale tributaria) seguita dalle Sezioni Unite per le liti di accertamento del credito tributario da espropriare (Cass., sez. un. nn. 3773 e 9570 del 2014).

Miriam Pontillo

Dottoranda di ricerca

Università di Catania